



Rifondazione Comunista

Elezioni comunali 2016

istruzioni per la presentazione delle liste

Regioni a Statuto Ordinario

Versione aggiornata secondo la nuova normativa:

- **Legge 96/2012 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi”.**
- **Legge 215/2012 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”.**
- **Dichiarazione sostitutiva di incandidabilità, art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235.**
- **Legge di stabilità 2014. “Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”.**
- **Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio) “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.**

1. IL SISTEMA ELETTORALE

Il sindaco e il Consiglio comunale sono eletti ogni cinque anni.

La disciplina elettorale per i Comuni qui illustrata, si applica in **tutte le Regioni a statuto ordinario**.

I Comuni sono divisi in due fasce cui corrispondono due sistemi elettorali diversi: superiori e inferiori a 15.000 abitanti. La popolazione è determinata dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

1.1. I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Il sindaco è eletto a suffragio diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento **con una o più liste** presentate per l'elezione del consiglio comunale.

L'elettore può:

- votare una delle liste, dando il voto automaticamente anche alla candidatura a sindaco collegata;
- votare solo per il candidato a sindaco e non scegliere nessuna lista collegata;
- votare per una lista e per una candidatura a sindaco non collegate fra loro (c.d. "voto disgiunto").

L'elettore, inoltre, può esprimere **fino a due preferenze**. **Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza** (novità introdotta dalla legge 215/2012 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali").

È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato nel primo turno di votazione, si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che avviene la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. I candidati hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Se un candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbiano superato il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Quando un candidato è proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre liste o gruppi di liste collegate che abbiano conseguito al primo turno almeno il 3% dei voti validi. Il sistema di calcolo utilizzato per l'attribuzione dei seggi alle coalizioni e alle liste è il c.d. metodo D'Hondt.

1.2. I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata **ad un'unica lista** di candidati alla carica di consigliere comunale.

L'elettore può votare la candidatura a sindaco, esprimendo così un voto favorevole anche per la lista o, viceversa, può votare la lista dando automaticamente un voto a favore del candidato sindaco. L'elettore, inoltre, può esprimere una preferenza per uno dei candidati a consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto.

Nei comuni superiori a 5.000 abitanti, invece, l'elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista pena l'annullamento della seconda preferenza (novità introdotta dalla legge 215/2012 "Disposizioni per promuovere il riequilibrio").

delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali”).

È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. All'unica lista collegata alla candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente (metodo D'Hondt) fra le altre liste.

2. I REQUISITI PER LE CANDIDATURE

Sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per il primo turno di votazione.

Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere in più di due Comuni o in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data¹. I consiglieri comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio comunale o di circoscrizione. A tale proposito è opportuno ricordare che gli organi di un Comune che va al voto, se non commissariato, restano in carica per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei nuovi organi e, di conseguenza, un consigliere in carica può ricandidarsi alla stessa carica esclusivamente nello stesso Comune.

Nessuno può accettare la candidatura a sindaco in più di un Comune.

Nessuno può accettare la candidatura a consigliere in più di una lista nello stesso Comune.

2. 1. Cause ostative alla candidatura

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, poiché indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646².

¹ Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due Comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio del Comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

² Le suddette disposizioni non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della legge n. 327 del 1988.

2.2. Ineleggibilità

Non sono eleggibili a sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le **funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;**

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, della Provincia o del Comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del Comune;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere³;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende o dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate⁴;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune;

10) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal Comune;

11) i sindaci, i consiglieri comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro Comune o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta a adottare i provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

2.3. Ineleggibilità alla carica di sindaco

Non può essere eletto sindaco:

- il ministro di un culto;

- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore.

³ Le cause d'ineleggibilità indicate al punto 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza dei Consigli. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive, le cause d'ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data d'accettazione della candidatura. Ove si siano candidati e non siano stati eletti, il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario non possono esercitare per un periodo di 5 anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali od ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

⁴ Le strutture convenzionate sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2.4. Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dall'ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione⁵;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2);
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità⁶.
- 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune ovvero di istituto o azienda da essa dipendente o vigilata, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell'ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del Comune.

3. LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI

Per partecipare all'elezione del Consiglio comunale è necessario presentare i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale sottoscritta da un numero di elettori stabilito in base alla popolazione legale dell'ente risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione;
- 2) certificati attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- 3) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e a quella di consigliere comunale;
- 4) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 5) dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con una candidatura alla carica di sindaco (questa dichiarazione è richiesta solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000);
- 6) tre copie del contrassegno di lista;
- 7) programma amministrativo;
- 8) bilancio preventivo delle spese elettorali (solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o il cui Statuto lo richieda).

3.1.1. Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale

La legge 215 del 23 novembre 2012 disciplina la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni. "Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai

⁵ Sono esclusi coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

⁶ Le ipotesi di cui al punto 4) non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

due terzi dei/delle candidati/e con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi". Nel caso questa proporzione non venga rispettata, la commissione circondariale che verifica le liste, depennerà i nomi dei/delle candidati/e appartenenti al genere eccedente procedendo dall'ultimo della lista.

Nel caso dei **comuni inferiori** la commissione non potrà procedere con la riduzione sotto al numero inferiore al minimo prescritto. Mentre nei **comuni superiori** qualora la lista all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, **la lista verrà ricusata.**

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da elettori del Comune.

Siccome la dichiarazione di presentazione dovrà essere sottoscritta da un certo numero di elettori del Comune previsto per legge, compreso fra un limite minimo ed un limite massimo variabili in base alla popolazione residente, la dichiarazione di presentazione consisterà (per l'impossibilità di far rientrare tutte le firme in un unico foglio) in un **atto principale** e in un certo numero di **atti separati** sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. **La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in due e dovrà contenere necessariamente il contrassegno di lista stampato a colori.**

L'atto principale può essere definito il contenitore in cui vanno inseriti con numerazione progressiva tutti gli atti separati necessari a raccogliere le firme dei sottoscrittori.

Nel compilare i modelli occorre prestare la massima attenzione alla correttezza dei dati anagrafici sia dei candidati che dei sottoscrittori, rilevandoli sempre da un documento di identità. Se il candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo o nomignolo, subito dopo il cognome e il nome è possibile scrivere "detto". Le candidate, coniugate o vedove, possono, se lo ritengono opportuno, aggiungere anche il nome del marito. Pertanto la candidata Anna Bianchi coniugata Rossi potrà presentarsi sia come Bianchi Anna sia come Bianchi Rossi Anna ovvero come Bianchi Anna in Rossi.

Nella tabella seguente sono indicati il numero, minimo e massimo, dei candidati e il numero, minimo e massimo, delle firme dei sottoscrittori secondo la popolazione del Comune⁷ (la tabella è stata aggiornata in base alla c.d. Legge Delrio approvata il 7 aprile 2014):

Comuni con numero di abitanti compreso tra		Numero di candidati		Numero di firme dei sottoscrittori	
		minimo	massimo	minimo	massimo
0	1.000	7	10	0	0 ⁸
1.001	2.000	7	10	25	50
2.001	3.000	7	10	30	60
3.001	5.000	9	12	30	60
5.001	10.000	9	12	60	120
10.001	15.000	11	16	100	200
15.001	20.000	11	16	100	200
20.001	30.000	11	16	175	350
30.001	40.000	16	24	175	350
40.001	100.000	16	24	200	400
100.001	250.000	21	32 ⁹	350	700
250.001	500.000	24	36	350	700
500.001	1.000.000	27	40	500	1.000
1.000.000	e oltre	32	48	1.000	1.500

⁷ La popolazione è determinata dall'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

⁸ Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni inferiori a 1.000 abitanti. In questo caso, e solo in questo caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

⁹ Da 21 a 32 candidati anche per i Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, **siano capoluogo di provincia.**

Il mancato rispetto di ognuno di questi limiti (sia per il numero di candidati sia per il numero delle firme) comporta l'esclusione della lista.

Ciascun elettore del Comune può sottoscrivere una sola lista di candidati, sotto pena di sanzioni. E' quindi sempre opportuno accertarsi che non abbiano già sottoscritto altra presentazione di lista.

I candidati non possono essere inclusi fra i sottoscrittori.

3.1.2. L'identificazione dei sottoscrittori

I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.

L'elettore che si presenta a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista deve essere identificato. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) indica quali sono i documenti di identità e di riconoscimento: la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Il Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, a proposito dell'identificazione dell'elettore al momento del voto, precisa che i documenti possono anche essere scaduti purché "risultino regolari sotto ogni altro aspetto e possano assicurare la precisa identificazione". Inoltre ammette fra i documenti "le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia". Se con un documento scaduto è possibile essere ammessi al voto, la dottrina ne desume che si può essere ammessi a sottoscrivere anche una presentazione di lista (comunque utilizzare questa modalità solo se indispensabile, altrimenti evitare).

Nel caso in cui si presenti un elettore senza documento di riconoscimento valido ma della cui identità sia certo il pubblico ufficiale addetto all'autenticazione della firma, è possibile procedere alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura e alla relativa autenticazione della firma inserendo alla voce "Documento di riconoscimento" la formula "conoscenza diretta".

Alcune raccomandazioni:

- 1) gli estremi del riconoscimento vanno sempre copiati dal documento;
- 2) gli estremi del documento devono essere scritti in modo leggibile, preferibilmente in stampatello;
- 3) la firma deve essere apposta per esteso.

3.1.3. L'autenticazione delle firme

Le firme devono essere autenticate, con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000, da uno dei seguenti soggetti: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancellerie delle Corti d'Appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori provinciali e comunali, presidenti dei Consigli provinciali e comunali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari provinciali e comunali, funzionari incaricati dal presidente della provincia e dal sindaco, consiglieri provinciali e comunali che comunichino la loro disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (la richiesta va effettuata in forma scritta ed è opportuno che una copia sia scrupolosamente conservata dal consigliere). Ognuno di questi pubblici ufficiali può autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza del suo ufficio. Esempio: nel Comune 1 sono comprese le Circoscrizioni A e B; Rossi è presidente della Circoscrizione A; Rossi potrà autenticare le firme esclusivamente nel territorio della Circoscrizione A ma sia di elettori della sua Circoscrizione sia di elettori della Circoscrizione B che si rechino, appunto, nel territorio della Circoscrizione A.

Ognuna delle suindicate figure, per esempio un consigliere comunale, può essere candidato alle elezioni ed eseguire l'autentica delle firme per la propria lista. Il fatto di essere candidati, infatti, non fa in alcun modo venire meno il ruolo di pubblico ufficiale attribuitogli dalla legge.

Il commissariamento di un Comune comporta lo scioglimento degli organi di governo e consiliari. *Presidenti, assessori e consiglieri decadono e, pertanto, non possono autenticare firme.*

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

3.1.4. I delegati di lista

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve obbligatoriamente contenere i nominativi di due delegati incaricati di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. I delegati, inoltre, possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista di candidati e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'indicazione dei delegati è facoltativa. Hanno gli stessi compiti sopracitati ad esclusione di quello di presentare la dichiarazione di collegamento con la carica di Sindaco, dichiarazione non prevista dal sistema elettorale vigente in quanto non esiste la possibilità, per il candidato a Sindaco, di collegarsi con più di una lista di candidati. In questo caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista ma l'impossibilità di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista. E' quindi sempre bene indicarli.

Anche se la legge non dispone nulla in proposito, il Ministero dell'Interno ritiene che i delegati siano preferibilmente da scegliersi fra i sottoscrittori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano né sottoscrittori né elettori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali e comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio comunali.

3.2. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori

È necessario che la dichiarazione di presentazione della lista sia corredata dai certificati comprovanti che i sottoscrittori sono elettori del Comune. Tali certificati potranno essere, oltre che singoli, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto. I Comuni sono obbligati ad effettuare il rilascio nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta*. A fronte di inadempienze, i prefetti potranno avvalersi della facoltà di inviare un commissario ad acta. E' comunque sempre opportuno far certificare le firme man mano che si raccolgono, evitando di ridursi all'ultimo momento, per avere sempre sotto controllo il numero di firme valide (autenticate e certificate) e in considerazione del fatto che nei giorni immediatamente a ridosso della presentazione delle liste, i Comuni sono oberati di richieste da parte di tutte le forze politiche e potrebbero prendersi tutto il tempo a loro disposizione (24 ore) per evaderle.

3.3. La dichiarazione di accettazione della candidatura

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere singola e non collettiva, e non può contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, od anche tali da rendere dubbia la volontà di accettare la candidatura.

L'accettazione della candidatura è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della candidatura. Pertanto, la dichiarazione di presentazione della lista che rechi una data anteriore all'accettazione della candidatura stessa deve ritenersi regolare (Consiglio di Stato, quinta sezione, decisione 3 maggio 1983, n.134). Lo stesso vale per la data posta in calce agli atti separati, che può essere quindi anteriore a quelle in calce alle accettazioni di candidatura dei candidati.

Il d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235, introduce all'interno dell'accettazione della candidatura (sia a consigliere comunale che a sindaco) l'obbligo di dichiarare che il candidato non si trovi in uno dei seguenti casi:

- a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

* La richiesta dei certificati deve pertanto essere fatta con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione del gruppo di candidati in modo da garantirsi il rilascio degli stessi in tempo utile.

I soggetti abilitati alla autenticazione delle accettazioni di candidatura sono gli stessi indicati al punto 3.1.3.

Se avete quindi modelli di accettazione della candidatura (a consigliere o a sindaco) delle precedenti elezioni che non contengano la dicitura: **"Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di non essersi candidato/a in altri Comuni e di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235"** dovete buttarli e chiedere i nuovi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, contestualmente all'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

3.4. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati

Di ogni candidato (sia alla carica di sindaco che a quella di consigliere comunale) occorre dimostrare la condizione di elettore di un Comune della Repubblica, allegando il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ciascuno di essi. Le modalità ed i termini per il rilascio degli stessi da parte dei Comuni sono gli stessi indicati al punto 3.2.

3.5. La dichiarazione di collegamento della lista.

Questa dichiarazione, come già detto necessaria solo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, deve essere rilasciata congiuntamente dai delegati della lista. Essa completa e rende efficace la dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati rilasciata dal candidato alla carica di sindaco.

3.6. Il contrassegno di lista (simbolo)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto elettorale, si richiede ai presentatori che il contrassegno sia presentato in triplice copia in due formati diversi: circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 10 e in un cerchio del diametro di cm. 3.

3.7. La copia del programma amministrativo

Alla dichiarazione di presentazione della lista va necessariamente allegato il programma amministrativo per la sua affissione all'Albo pretorio dell'ente, al fine di darne conoscenza ai cittadini interessati. La legge non specifica nessuna modalità particolare di redazione dello stesso. L'unico obbligo è che in caso di collegamento di più liste ad uno stesso candidato alla carica di sindaco, le liste tra loro collegate debbono presentare il medesimo programma amministrativo.

3.8. Bilancio preventivo delle spese elettorali

La presentazione del bilancio preventivo è **obbligatoria per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e in tutti quei Comuni in cui lo Statuto lo preveda.**

3.9. La dichiarazione che la lista di candidati è presentata in nome e per conto del partito

Per poter utilizzare il simbolo è necessario essere autorizzati dai legali rappresentanti. L'ufficio elettorale nazionale del PRC darà a riguardo disposizioni dettagliate con nota scritta ai segretari di federazione e regionali.

3.10. Termini della presentazione della lista di candidati

La dichiarazione di presentazione della lista va depositata dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno **(dalle ore 8,00 alle 20,00 di venerdì 6 maggio)** e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data del primo giorno di votazione **(dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 7 maggio)**, presso la segreteria del Comune. L'ordine di presentazione non influisce sull'ordine in cui le liste compariranno su manifesti e schede elettorali, che è determinato da sorteggio. Nel caso, però, di sottoscrizione da parte di un elettore di più liste, la Commissione elettorale circondariale riterrà valida la firma per la lista depositata (e non raccolta) in precedenza, provvedendo a depennare le altre. È pertanto opportuno presentare prima possibile la lista di candidati senza ridursi all'ultimo momento. Inoltre, presentando la lista nel primo giorno previsto per il deposito, sarà possibile integrare documenti eventualmente mancanti.

Il deposito può essere effettuato indifferentemente dai candidati, dai sottoscrittori, dai delegati della lista o da esponenti dei partiti e gruppi politici, purché autorizzati con atto notarile. Non è pertanto richiesto che la persona incaricata di effettuare il deposito della lista sia necessariamente elettore del Comune.

Il Segretario comunale deve rilasciare una ricevuta dettagliata di tutti gli atti presentati indicando con precisione il giorno e l'ora del deposito. Il Segretario comunale, inoltre, può far rilevare eventuali irregolarità o mancanze ma deve comunque accettare la dichiarazione di presentazione della lista.

4. LE OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, la Commissione elettorale circondariale porta a termine le seguenti operazioni:

- 1) accertamento della data di presentazione della lista;
- 2) verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori;
- 3) controllo delle candidature in base alla nuova normativa sul riequilibrio delle rappresentanze di genere;
- 4) esame dei contrassegni.

I delegati di lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dalla Commissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alle liste.

Nel caso di ricusazione del contrassegno, i delegati di lista devono presentare un nuovo contrassegno: entro 48 ore per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; entro il 26° giorno antecedente la data della votazione per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Commissione elettorale circondariale si riunisce nuovamente, dopo la scadenza del termine per la sostituzione dei contrassegni, per sentire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.

La Commissione elettorale circondariale procede mediante sorteggio (a cui possono partecipare i delegati delle liste) all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista e a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammessi.

5. L'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO

L'eventuale turno di ballottaggio ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno elettorale.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste già dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, entro sette giorni dalla prima votazione. Le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste, rilasciate dai candidati ammessi al ballottaggio, hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rilasciate dai delegati delle liste interessate.

Le dichiarazioni vanno consegnate negli stessi uffici in cui è stata depositata tutta la documentazione per la presentazione delle candidature al primo turno.

6. OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER I CANDIDATI NEI COMUNI SUPERIORI - MANDATARI

Anche questa è una novità introdotta dalla legge 96/2012 che oltre a normare la riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, introduce per le elezioni dei comuni superiori, **l'obbligo di rendicontazione** per i candidati a sindaco e a consigliere comunale (anche se non eletti) nonché alla lista stessa e introduce i limiti massimi delle spese elettorali a seconda delle fasce di popolazione. I limiti di spesa sono indicati in una nota per i candidati che verrà inviata con la modulistica.

Si richiama invece l'attenzione sul fatto che per tutti i candidati c'è l'obbligo di nominare un mandatario **tranne per quelli che intendano spendere meno di 2.500 euro avvalendosi**

unicamente di denaro proprio. Verranno inviati anche i modelli per la nomina dei mandatarî e per il resoconto delle spese elettorali dei candidati. Per quanto riguarda invece il rendiconto delle spese della lista potete rivolgervi al tesoriere di Federazione o Regionale.

Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali

Tra le varie modifiche legislative che riguardano i procedimenti elettorali, al fine di apportare una drastica riduzione delle risorse destinate alle spese elettorali, si evidenziano in particolare:

- 1) riduzione da due **a un solo giorno della durata delle operazioni di voto** per le consultazioni elettorali e referendarie;
- 2) **prolungamento dell'orario di votazione della domenica, che viene fissato dalle ore 7 alle ore 23**, al fine di contenere il fenomeno delle file nelle ore serali, possibili al rientro del fine settimana primaverile o estivo;
- 3) totale **soppressione della propaganda elettorale indiretta** per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai c.d. **fiancheggiatori**;
- 4) consistente diminuzione degli spazi destinati alla **propaganda diretta** tramite affissioni. A seguito delle modifiche introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, presso ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
 - a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
 - b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
 - c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
 - d) da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
 - e) da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
 - f) da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 35 e non più di 166;
 - g) oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.
- 5) Diminuzione di taluni orari obbligatori di apertura pomeridiana degli **uffici elettorali comunali**, con conseguente riduzione del tetto orario di lavoro straordinario per il personale comunale, in particolare per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati, la riduzione del periodo di apertura dell'ufficio elettorale comunale dagli attuali cinque giorni (previsti dall'abrogato art. 9 del d.P.R. 299/00) a due giorni antecedenti la consultazione (dalle ore nove alle ore diciotto) e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto;
- 6) Previsione della modifica di scheda elettorale per le elezioni comunali al fine di evitare la stampa di schede troppo grandi e costose.

Tutti i modelli citati nelle presenti istruzioni possono essere scaricati dal sito www.rifondazione.it nella pagina delle elezioni amministrative.